



Consolato Generale d'Italia
Bahia Blanca

Decreto consolare n. 26/2026

Il Console Generale d'Italia a Bahía Blanca, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri consolari

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;

VISTO il D.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71;

TENUTO CONTO della Circolare MAECI n. 2/2018 "Interventi di assistenza in favore dei connazionali all'estero";

DECRETA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI

ART. 1 – Requisiti generali e stanziamenti di bilancio

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione di sussidi economici ai cittadini stabilmente residenti nella circoscrizione consolare che ne facciano richiesta nel corso dell'anno, ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71.
2. I sussidi sono erogati nel rispetto della disciplina prevista dal presente Regolamento e nei limiti dei complessivi stanziamenti iscritti nel pertinente titolo del bilancio annuale di previsione del Consolato Generale.
3. Qualora, nel corso dell'esercizio finanziario si verificano eventi straordinari i cui oneri eccedano la capienza delle dotazioni finanziarie, Il Consolato Generale può procedere autonomamente a rimodulare il proprio bilancio attraverso le opportune variazioni compensative, compatibilmente con le risorse disponibili.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Possono inoltrare richiesta di sussidio i connazionali che versino nelle seguenti condizioni:

a) stato d'indigenza;

b) stato di occasionale e grave necessità.

ART. 3 – Stato di indigenza

1. Per l'anno 2026, sulla base del messaggio dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires prot. n. 0000297-A del 23 marzo 2026 ("Rivalutazione dei parametri di riferimento per gli interventi di assistenza a favore dei connazionali indigenti per il 2026"), la soglia di indigenza mensile per ogni soggetto richiedente è fissata in pesos 452.321 ed in pesos 208.443,00 per ogni familiare a carico.

2. L'ammontare annuale del sussidio è calcolato secondo la seguente formula:

Sovvenzione x 12 – Totale delle entrate del richiedente x 12 – Altri eventuali sussidi già percepiti dal richiedente

dove

Sovvenzione = soglia di Indigenza + Numero di Familiari a carico X soglia di indigenza per ogni familiare a carico + Tasse e altre eventuali spese mensili (a titolo meramente esemplificativo: spese mediche, farmaceutiche, alloggio);

Totale Entrate mensili del richiedente = Introiti personali mensili + Entrate dei conviventi + altre eventuali entrate.

3. L'importo del sussidio annuale non potrà superare, per singola istanza, l'importo complessivo di pesos 2.500.000,00.

4. La concessione dei sussidi segue il seguente ordine di preferenza:

- 1) Possesso esclusivo della cittadinanza italiana;
- 2) Età maggiore di 70 anni;
- 3) Assenza di assistenza economica da parte di familiari;
- 4) Sussistenza di gravi patologie, malattie croniche o prolungate terapie mediche.

ART. 4 – Stato di occasionale e grave necessità

1. L'assistenza economica può essere conferita in ragione di una situazione emergenziale derivante da circostanze eccezionali che inducono soggetti di norma non indigenti a trovarsi in situazione di estrema difficoltà economica, seppure temporaneamente (a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse civili, furti o rapine di particolare gravità, crolli, incendi, catastrofi naturali quali eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti, tormente, uragani, straordinarie avversità atmosferiche).

2. I sussidi sono erogati sulla base di insindacabile valutazione del Console generale effettuata previa acquisizione degli atti e delle prove documentali necessari a quantificare il danno subito e tenuto conto del reddito ordinario del richiedente.

3. Il sussidio, di carattere eccezionale, è concesso *una tantum* per la copertura dei danni comprovati, fino ad un massimo di pesos 2.500.000,00.

ART. 5 – Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. Le richieste dirette ad ottenere la concessione dei sussidi dovranno essere indirizzate al Consolato Generale al seguente indirizzo di posta elettronica: assist.bahiablanca@esteri.it.

2. Le istanze dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione del sito internet istituzionale del Consolato Generale dedicata alla "Assistenza ai cittadini all'estero", debitamente corredate della idonea documentazione giustificativa, come indicato nella predetta pagina web.

ART. 6 – Verifiche e accertamenti

1. Il Consolato Generale potrà procedere, in qualsiasi momento, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità della documentazione resa dai soggetti interessati alla concessione dei sussidi.

2. In caso di falsità in atti, dichiarazioni o documentazione prodotta dai soggetti richiedenti, questi saranno esclusi dalla procedura di concessione dei sussidi ovvero decadranno dal beneficio.

ART. 7 – Pubblicità e trasparenza

1. I dati personali forniti dai soggetti che presentano istanza di partecipazione alla procedura di concessione dei sussidi saranno oggetto di pubblicazione nei casi e secondo le modalità espressamente previsti dalla normativa in vigore (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e trattati nel rispetto della regolamentazione vigente in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

Bahía Blanca, 24 marzo 2026

Il Console Generale
Nicola BAZZANI